



Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione,
Spettacolo e Sport

L'Assessore

Visto lo Statuto speciale della Regione e le relative norme d'attuazione;

Vista la legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, articolo 20:

Vista la legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, articolo 8, comma 1, con cui si attribuisce all'Assessore l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico amministrativo;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 31/7 del 27.07.2004;

Considerato che con la citata deliberazione si è rilevata una situazione di carenza di adeguate direttive per la valutazione dell'impatto paesistico prodotto dagli impianti o parchi eolici;

Considerato, altresì, che per effetto delle precitata deliberazione, vengono a decadere gli atti di programmazione regionale in materia di impianti eolici;

Considerato che al punto 4 della citata deliberazione, al fine di consentire il recepimento dei principi e delle procedure di valutazione degli impianti eolici di cui alla legge 29 dicembre 2003, n.387, si dispone la sospensione delle istruttorie in corso finalizzate al rilascio delle autorizzazioni di competenza di questo Assessorato;

Ritenuto di dover emanare al riguardo uno specifico atto di indirizzo per i dipendenti Servizi Tutela Paesaggio;

Decreta

Articolo 1

I Servizi Tutela Paesaggio provvederanno all'elaborazione di linee guida e specifiche metodologie istruttorie, tecniche ed amministrative, per l'esame delle istanze ex art. 146 del Decreto Legislativo 2004, n.42, riguardanti impianti eolici, mediante la costituzione di un apposito gruppo di lavoro composto dalla Direzione Generale.

Articolo 2

Le linee guida così elaborate, verranno sottoposte, prima della definitiva approvazione da parte dell'Assessore e della Giunta regionale, all'esame delle Commissioni Provinciali per la Tutela del Paesaggio.



Articolo 3

In ogni caso, la definizione dell'istruttoria delle istanze riguardanti impianti eolici dovrà essere preceduta dal parere della competente Commissione Provinciale per la Tutela del Paesaggio.

Articolo 4

Sino alla definizione delle linee guida e delle metodologie istruttorie di cui sopra, l'esame delle pratiche relative ad impianti eolici resta sospeso per un termine massimo di sei mesi, di tale sospensione verrà data comunicazione alle ditte interessate ed alla competente Soprintendenza per i Beni Ambientali, Artistici, Architettonici e Storici.

Articolo 5

I competenti Servizi Tutela del Paesaggio provvederanno ad istruire e verificare il contenuto degli eventuali, rilievi, opposizioni, osservazioni e denunce effettuate da privati o da associazioni di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, acquisendo al riguardo il parere delle rispettive Commissioni provinciali per la tutela del paesaggio, e dandone quindi immediata comunicazione alla Direzione Generale per il seguito di competenza.

Cagliari, 9 agosto 2004

L'ASSESSORE

Dott.ssa Elisabetta M. Pilia

Elisabetta M. Pilia